

ART. 1

All'Associazione può essere formulata una richiesta di iscrizione, come Socio Sostenitore.

Per diventare Socio Sostenitore occorre presentare domanda scritta al Presidente con allegata ricevuta del versamento della quota fissata dall'Assemblea. L'adesione sarà ratificata dal primo Consiglio Direttivo utile ed avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

I Soci Sostenitori, oltre ai diritti derivanti dall'essere Soci ed esplicitati nello Statuto, usufruiscono nell'anno di iscrizione anche di alcuni servizi offerti dall'Associazione: informazioni periodiche relative alle attività sociali della S.A.F. e alcune agevolazioni (sconti sull'acquisto di libri, di materiale fotografico, di materiale informatico, etc...) come di volta in volta comunicato.

Inoltre, i Soci Sostenitori hanno il diritto di usare la strumentazione sociale previa approvazione di almeno un membro del Consiglio Direttivo.

ART. 2

Il rinnovo della quota sociale può essere effettuato direttamente nelle mani del Tesoriere (che rilascerà regolare ricevuta) oppure tramite versamento di c/c postale intestato all'Associazione (in tal caso la ricevuta avrà valore di quietanza). Le nuove iscrizioni effettuate nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre di ogni anno, avranno validità anche per tutto l'anno successivo.

ART. 3

Per fare domanda come Socio Effettivo, con assunzione di responsabilità, precisando per iscritto il campo di impegno in cui si rende disponibile (divulgativo, osservativo, entrambi od altri) occorre che il Socio Sostenitore abbia compiuto i 18 anni. Non esiste alcuna limitazione di età per diventare Socio Sostenitore.

ART. 4

E' facoltà del Consiglio Direttivo concedere la qualifica di "Socio ad Honorem" a coloro che forniscono particolare sostegno, morale o materiale, all'Associazione. I Soci ad Honorem, pur avendo diritto propositivo e decisionale, non vanno calcolati nel computo del numero degli associati, in particolare per quel che riguarda la determinazione del numero legale in sede di votazioni in Assemblea.

ART. 5

Ogni Socio Effettivo in regola con il pagamento della quota sociale può essere eletto a qualunque carica.

Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto (cfr. art. 12 dello Statuto) e con preferenza unica per le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, con un massimo di tre preferenze per la carica di Consigliere.

ART. 6

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, questi viene sostituito dal primo dei non eletti per quella carica (cfr. art. 14 dello Statuto); se anche quest'ultimo è membro del C.D., sarà sostituito con identiche modalità e così via.

Nell'ipotesi in cui si abbia un numero di voti "ex aequo" o più non eletti, si provvede in primis all'accordo tra i suddetti, in secundis al ballottaggio in sede di C.D., ad esclusione del membro dimissionario (in quanto non facente più parte del C.D.).

Nel caso di esaurimento della lista dei non eletti per la carica resasi vacante, il C.D. assume la carica ad interim.

I membri del C.D. (escluso il Presidente) sono tenuti a motivare le loro assenze alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso (con comunicazione verbale ad uno qualsiasi degli altri membri prima della riunione per cui è giunta convocazione); in caso di tre assenze consecutive "ingiustificate" un membro sarà considerato decaduto e verrà sostituito con le modalità sopra indicate. Il Presidente invece si considererà decaduto dopo cinque assenze consecutive "ingiustificate" e dovrà essere rieletto da un'Assemblea (cfr. art. 14 dello Statuto e art. 7 del presente Regolamento).

ART. 7

Nel caso in cui diventi vacante la carica di Presidente, si provvede come da Statuto (cfr.-art. 14) alla sua rielezione in Assemblea. Qualora si verifichi l'elezione di un membro del Consiglio Direttivo in carica, questi assumerà la presidenza dell'Associazione lasciando la precedente carica al primo dei non eletti per quella carica; se quest'ultimo è a sua volta membro del C.D. verrà anch'egli sostituito dal primo dei non eletti nella carica che ricopriva, e così via.

Nell'ipotesi che si abbia un numero di voti "ex aequo" tra due o più non eletti, si procederà al ballottaggio in Assemblea.

ART. 8

Lo stato di morosità di un Socio inizia col 1 gennaio dell'anno successivo al pagamento della quota sociale. Viene dichiarato dal Consiglio Direttivo e comunicato al Socio stesso dal Tesoriere dell'Associazione.

La morosità potrà essere sanata entro l'inizio dell'assemblea ordinaria che si deve svolgere entro tre mesi dal termine dell'anno sociale (cfr. art. 5 e 8 dello Statuto).

L'assemblea stessa provvederà ad espellere tutti i Soci che non saranno in regola con le quote sociali.

L'essere dichiarato Socio "moroso" non permette di usufruire dei servizi offerti dall'Associazione, non dà diritto di voto in Assemblea, né di avere incarichi di responsabilità.

I Soci morosi, infine, non vengono calcolati nel computo del numero degli associati, in particolare per quel che riguarda la determinazione del numero legale in sede di votazioni in Assemblea.

ART. 9

L'importo della quota dei Soci Effettivi viene determinato dal Consiglio Direttivo allargato a tutti i Soci Effettivi mentre la quota per i Soci Sostenitori viene determinata dall'Assemblea (cfr. art. 10 dello Statuto).

I Soci Sostenitori con età minore di 18 anni o con più di 65 anni pagano la metà della quota annuale stabilita dall'Assemblea.

ART. 10

Gli incarichi affidati dal C.D. (v. Statuto, par IV, art. 15, comma f) decadono con il mandato del C.D. stesso. Per motivi di continuità, tuttavia, tali incarichi permangono in forma provvisoria fino alla loro conferma o sostituzione da parte del nuovo C.D. (da attuarsi alla prima riunione di quest'ultimo).

ART. 11

Sono autorizzati al ritiro della corrispondenza (ordinaria e raccomandata) presso il recapito sociale: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

ART. 12

Vengono confermate come da Statuto (cfr. art.) le figure di Bibliotecario e di Archivist.

Compiti specifici del Bibliotecario sono l'inventario, la catalogazione, l'archiviazione, la regolazione al prestito ed alla consultazione del materiale bibliografico (libri, riviste, pubblicazioni, etc...) dell'Associazione. Compiti specifici dell'Archivista sono il protocollo, l'ordinamento e l'archiviazione della corrispondenza interna ed esterna, della documentazione ufficiale e di qualunque atto materiale scritto dell'Associazione.

Art. 13

Sono tenutari delle chiavi della Sede il Presidente, il Vice Presidente ed il rappresentante attività esterne dell'Associazione. Ciascun Socio può fare richiesta motivata delle chiavi della Sede, per un periodo di tempo limitato; la richiesta verrà rivolta ad una delle persone di cui sopra che deciderà se affidare le chiavi sotto la propria responsabilità.

Possono considerarsi motivate le richieste di chiavi per riunioni di gruppi di lavoro, di preparazione di materiale divulgativo, etc...

ART. 14

Ad un fiduciario dei tenutari delle chiavi sarà affidato l'incarico di addetto all'ordine della sede. Questi fra l'altro avrà il compito di stilare uno specifico regolamento interno della sede che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 15

La Sede è aperta di norma in occasione delle riunioni mensili (!^o martedì del mese) con orario 21.30 - 23.50.

L'apertura è comunque subordinata alla disponibilità della struttura accogliente; eccezioni al normale calendario possono farsi nel periodo estivo o in corrispondenza di festività civili e/o religiose.

L'accesso alla Sede è consentito ai non Soci purché in presenza di almeno uno dei tenutari delle chiavi.

Il Regolamento sociale entrerà in vigore il 21 febbraio 1996, trentesimo giorno dalla sua approvazione.